

Oggetto: quesiti che non ho potuto rivolgerle nella udienza alla quale mi ha escluso

Da: ESSEDI STUDIO E ASS SAS

Data: Mer 18/04/2012 16:46

A: luca.deli@giustiziaria.it

Cc: centroci.fra.gabinetto@giustiziaria.it

Mi riferisco alla udienza del 7/11/2011 alla quale Lei mi ha impedito di assistere. Tale esclusione, a mio parere irrituale, non mi ha consentito di ripetere quanto avevo dichiarato verbalmente durante la udienza precedente, che non è stato arbitrariamente inserito nel verbale, nel quale si è fatto riferimento alla mia presenza senza tuttavia fare cenno al contenuto della mia dichiarazione verbale, e cioè quanto segue:

- sotto l'aspetto della legittimità, la assenza di legittimazione attiva della Andreon s.r.l. è sancita dalla Corte di Cassazione; è la stessa legge (l'art. 393 secondo comma) ad obbligare ad osservare tale disposizione della Suprema Corte anche nel nuovo processo (cioè, quello di cui si sta occupando Lei);

- sotto l'aspetto del merito, la sentenza civile di primo grado è passata in giudicato, tanto che ancora oggi risulta vigente il pignoramento ottenuto dalla essedi sas in ottemperanza alla sentenza di primo grado emessa nel 2000, pignoramento sulla quota di proprietà di Andreon Francesco della Echo s.r.l., che è una delle casseforti di famiglia degli Andreon, come risulta dalla recente visura camerale.

Non solo, vi sono ben due sentenze, entrambe passate in giudicato in quanto non appellate, che confermano quanto sopra: la più recente, emessa dal giudice del Registro di Udine il 30 maggio 2011, che conferma appunto la vigenza del pignoramento (nello stato di sospenso), avendo respinto le istanze degli Andreon che ne chiedevano l'annullamento (a tal proposito, allego lettera raccomandata inviata dai tre Andreon (all. ), il cui contenuto ha natura a mio avviso natura estorsiva in quanto pretende di ottenere il mio assenso per attuare la cancellazione del pignoramento e minaccia gravi conseguenze di natura giudiziaria in caso di rifiuto da parte mia (minacce tanto più gravi in quanto assai concrete, essendo dal 1996 che subisco la abnorme capacità di questa controparte di ottenere provvedimenti giudiziari ingiusti a mio carico); le conseguenze minacciate sono illegittime anche in quanto mirate ad ottenere per altra via quanto è stato negato dal Tribunale della esecuzione di Palmanova (la cui decisione è successivamente stata confermata dal Giudice del Registro). Ma tali minacce sono ulteriormente gravi ed allarmanti in quanto ricalcano i toni che ho recepito come altrettanto minacciosi, con i quali lo stesso avv. di controparte, nel suo fax del 7/05/2010 (all. ) pretende a sua volta da me il medesimo consenso, pur essendo consapevole che non è dovuto dato che il respingimento delle sue istanze (fra cui di annullare detto pignoramento) da parte del Tribunale di Palmanova era stato depositato già due mesi prima.

Il doppio tentativo di estorsione che a mio avviso si è concretizzato con tali minacce è alquanto esplicativo della loro consapevolezza di disporre di una abnorme capacità offensiva in ambito giudiziario. Come avrebbero potuto immaginare, altrimenti, che avrei accondisceso a rinunciare spontaneamente alla tutela di fondamentali miei interessi, se non per il timore di danni ancora maggiori? (N.B. dato che la attuale vigenza del pignoramento a carico della Echo s.r.l. rappresenta per me non solamente la fondata speranza di ottenere un domani la rifusione dei danni da me subiti - essendo ben evidente che non potrei mai ottenerla da una scatola vuota come la Andreon s.r.l. - ma anche l'unico appiglio che mi sorregge moralmente nel sopportare da un ventennio così gravi ingiustizie)

In realtà, ho preso in seria considerazione le loro minacce e mi sono di ssuaso

solamente in considerazione che, comunque, conoscendoli da così tanto tempo, so che non si sarebbero fermati di fronte a nulla, anche se avessi accondisceso alle loro illecite pretese!

Sig. Giudice, io sono convinto che una delle maggiori armi nelle mani di costoro sia la capacità di ottenere decisioni illegittime e, nello ultimo scorcio della ultra ventennale vicenda, sia stata proprio la provvisoria esecuzione da Lei concessa un provvedimento chiave, insieme con il decreto ingiuntivo emesso dal Suo collega in pieno agosto, subito prima di andare in pensione, e privo dei requisiti che la legge prescrive, cioè senza alcuna prova scritta, senza nemmeno interpellare la parte avversa, assenza di qualsiasi spiegazione circa le motivazioni del giudice per la adozione di tale provvedimento ecc.!

Ho partecipato alla udienza di Udine, nella quale l'avv. Giovanni Bonotto ha speso inutilmente tutta la sua dialettica per tentare di ottenere dal giudice del Registro quanto respinto dal Tribunale della esecuzione di Palmanova. Il Giudice del registro gli ha fatto notare che la sentenza di Cassazione non ha coinvolto la sentenza di primo grado e che, comunque, legittimato a decidere sul punto era unicamente il giudice della esecuzione, il quale aveva già rigettato la sua istanza (sentenza già passata in giudicato). Il Giudice del registro ha fatto notare come fosse singolare la pretesa dell'avv. Bonotto, visto che, se non condivideva la sentenza di Palmanova, avrebbe ben potuto in tempo utile ricorrere in appello! Ancora una volta, quindi, la mia controparte preferisce ricorrere a Lei (a mio avviso illegittimamente) per ottenere soddisfazione rispetto a richieste che altra corte di primo grado (quella di Palmanova) ha respinto.

Dato che la scelta di allargare il processo a nuovi giudici di primo grado, anzi che seguire la via legittima di ricorrere in appello (ma già in precedenza avevano scelto di non riassumere l'appello sulla sentenza di primo grado, nonostante fosse l'unico oggetto della loro istanza alla Corte di Cassazione e quindi l'unica concessione ottenuta), mi ha fatto soggettivamente ritenere che le straordinarie fortune giudiziarie di cui sembra godere questa controparte funzionino soltanto presso il Tribunale di Treviso, sede centrale e sede distaccata di Conegliano, e non presso le altre sedi giudiziarie (Venezia, Roma, Palmanova, Udine). In realtà ho qualche riserva sulla Cassazione, ma riguarda unicamente il ruolo del pubblico ministero, in quanto ha preso la iniziativa di avallare una tesi (quella che mai gli Andreon avevano sostenuto la legittimazione ad agire nel processo da parte della loro s.r.l.), smentita da documenti inequivocabili, presenti nel fascicolo e che pertanto egli aveva il dovere di non ignorare.

E' chiaro che la decisione della Corte di Cassazione, che ha considerato un mero rifiuto il riferimento alla società contenuto nel mandato sottoscritto dal Sig. Andreon Francesco per la istanza di appello, era smentita dalla esistenza nel fascicolo di un verbale giudiziario nel quale la Sig.ra Andreon qualificava la sua pertinenza nella controversia in quanto vice presidente della Andreon s.r.l. Tale inequivocabile documento, come pure le raccomandate del medesimo segno che la Andreon s.r.l. mi aveva inviato, sono stati indebitamente ignorati dal Procuratore di Cassazione. In ogni caso, mi rimetto volentieri ed incondizionatamente alla decisione della Corte di Cassazione ed ammiro i principi enunciati nella sua sentenza: sono costoro che la hanno prima ingannata (nascondendo la documentazione di cui sopra) e poi umiliata, dimostrando in concreto di essere stata adita strumentalmente, addirittura in camera di consiglio per uno speciale riguardo da parte del Procuratore Generale, come ho udito vantare dall'avv. Bonotto! (fatto tanto singolare quanto significativo, se si pensa allo spreco di risorse pubbliche che ne è derivato, solo per una banale causa civile di originari 13.000 euro circa...).

Ma le manipolazioni documentali e le solenni affermazioni contenute in certi

atti e smentite altrettanto solennemente in altri, sono assai numerose: una costante prassi, per la mia controparte!

La strumentalità del ricorso in cassazione è a mio avviso di particolare evidenza, dato che sono riusciti ad avvantaggiarsene ottenendo, non si sa in grazia di cosa, che i magistrati di codesto Tribunale e della sede di Treviso assumessero che la decisione della Suprema Corte di escludere la legittimazione di qualsiasi società (decisione che accoglieva totalmente la tesi esposta con grande enfasi dal Sig. Andreon Francesco nel ricorso per Cassazione) non dovesse essere presa in minima considerazione, andando in tal modo anche contro il disposto del secondo comma art 393.

Tutto questo a me sembra tanto più inquietante, in quanto la supposta strumentalità del ricorso, qualora confermata dagli organi competenti, implicherebbe che la decisione dei magistrati di disattendere la sentenza della Cassazione e quindi la legge di cui sopra fosse ampiamente prevista dalla mia controparte!

La circostanza che, nel loro atto, abbiano inserito per esteso il testo della precisa norma che obbliga invece ad osservare le indicazioni della Cassazione anche nei successivi atti, rappresenta una formidabile chiave di interpretazione di tutta questa ultra ventennale vicenda, in quanto implica, a me sembra logico, la previsione che questa stessa loro iniziativa fosse ignorata dai magistrati!

La sentenza depositata il 12 marzo 2010, emessa dal Tribunale della Esecuzione di Palmanova, non solo respinge le istanze della Andreon di annullare il pignoramento sulla quota di proprietà del 51% della Echo, ma non si lascia nemmeno fuorviare anche da tutte le altre asserzioni della controparte che sono state invece "passate per buone" da codesto Tribunale.

Le ricordo che il pignoramento di cui sopra, a carico della Echo s.r.l., trae la sua legittimazione direttamente dalla sentenza di primo grado, pur essendo emesso successivamente alla sentenza di appello, proprio in quanto questa ultima ha unicamente respinto il ricorso degli Andreon e non invece in alcun modo esaminato od incorporato, anche solo per confermarla, la sentenza di primo grado, che quindi rimane del tutto estranea al giudizio di Appello e non può di conseguenza essere coinvolta nella cassazione di questo ultimo, decisa dalla Suprema Corte sia pure a sua volta ingannata mediante la esclusione di documentazione significativa, la cui assenza dal fascicolo è stata attuata dalla controparte ed avallata dal Procuratore.

E' lapalissiano quanto sopra, ma anche e soprattutto è attestato con chiarissime espressioni dallo stesso avv. di controparte che, nello allegato atto\_bonotto\_240905.pdf, pag 5 (all. ), così recita: " Nel corso del 2004, per un (ritenuto) vizio formale del mandato, rilevato d'ufficio dalla Corte di Appello solo in sede di sentenza, il procedimento in grado di appello veniva dichiarato inammissibile e la sentenza di primo grado riacquistava efficacia provvisoriamente esecutiva e veniva nuovamente notificata dalla Essedi Studio e Associati sas unitamente al precetto".

Parole inequivocabili, scritte dalla controparte! Ovvio, ritengo io, che se la sentenza di primo grado fosse stata assorbita da quella di appello, il successivo pignoramento si sarebbe necessariamente dovuto riferire a questa ultima (appello) e non sarebbe stato possibile invece emetterlo in forza della prima (primo grado)!!!!

Tutto questo è contenuto nel fascicolo giudiziario, come pure, allegata alla istanza per decreto ingiuntivo, è la sentenza di Cassazione che sancisce in maniera non diversamente interpretabile la assenza della legittimazione attiva della Andreon s.r.l.. Ma è la controparte stessa che, nella sua istanza di agosto 2009 rivolta a codesto Tribunale, ripete per esteso il contenuto del secondo comma dell'art. 393, che sancisce l'obbligo di osservare le disposizioni della Suprema Corte, nel nuovo processo, e di conseguenza, come mai Lei insiste nello ignorare ciò che concordemente la Suprema Corte, la Legge (art 393 sec. comma), ben due sentenze passate in giudicato, la stessa controparte ed il sottoscritto concordemente invece hanno ribadito?

Che poi analogo comportamento sia stato assunto, anzi, in un caso addirittura ignorando ulteriori elementi (anche essi riconosciuti dalla mia controparte) da parte di altri magistrati del Tribunale di Treviso aggiunge, a mio avviso, ulteriore inquietudine.

Ma, a mio parere, esiste una ulteriore prova del 9: io sono convinto che la Andreon s.r.l. non sia così sprovvista da proporre una richiesta di decreto ingiuntivo pur essendo perfettamente consapevole di non avere alcuna legittimazione per sentenza di Cassazione (consapevolezza dimostrata dalla stessa iniziativa di allegare al suo atto la sentenza stessa ed anche ripetuto per esteso il secondo comma dell'art. 393) e di non avere alcuna chance sul merito, dato che:

a) aveva rinunciato a ricorrere in appello, profittando dei nuovi termini riaperti dalla Cassazione, pur essendo l'unica ad avervi interesse, ai sensi dell'art. 100 c.p.c. (il sottoscritto invece era pienamente soddisfatto dell'esito del primo grado, tanto è vero che ha presentato contro ricorso in cassazione in opposizione alla richiesta di controparte di poter ricorrere nuovamente in appello); ne deriva che, ai sensi di tale art 100, il sottoscritto non deve essere penalizzato per non aver assunto una iniziativa giudiziaria contraria al proprio interesse (ma anche contraria a quello della collettività, che, del pari, non ha alcun interesse che qualcuno debba fare dei ricorsi contro una sentenza che approva al solo scopo di prevenire i "trucchi" della parte avversa e quindi del tutto privi di senso);

b) che la controparte stessa aveva formalmente riconosciuto la sopravvivenza della sentenza di primo grado anche successivamente alla emissione di quella di appello, come sopra riportato (come fa' Lei, a continuare ad ignorare un riconoscimento della controparte così esplicito della sopravvivenza della sentenza di primo grado, anche dopo l'appello?);

Logica vuole che non sia difficile immaginare che ci siano dei solidi motivi alla base di tale scelta degli Andreon, apparentemente assurda! Dato che tali motivi, oltre che solidi e concreti in quanto hanno sortito successo, sono occulti, ne deriva una ulteriore, forte inquietudine!

La circostanza che la controparte ha atteso parecchi mesi per scegliere proprio il mese di agosto 2009, immediatamente prima della collocazione a riposo del Giudice Libero Mazza, per sottoporgli la istanza di decreto ingiuntivo, a me è sembrata troppo intrigante per apparire casuale, tanto più che mancano i requisiti che la legge esige per la concessione del decreto ingiuntivo.

A me non ha meravigliato che il Consiglio Superiore della Magistratura, dopo aver chiuso la istruttoria iniziata con il mio reclamo, mi abbia indicato le vie da seguire per ottenere l'avvio di un procedimento disciplinare. A tale proposito, mi sembra evidente che, quantomeno deve aver ravvisato degli elementi che giustificerebbero un tale passo, se ha ritenuto di suggerirmelo. Anzi,

ri tengo, ancora più significativamente, ha successivamente riaperto la sua istruttoria in seguito, probabilmente, ai nuovi atti esecutivi ottenuti dalla controparte in attuazione del titolo da Lei concesso, che mi sembra essere in piena contrapposizione rispetto alle varie sentenze intervenute, di cui sopra (Cassazione, Tribunale di Palmanova, Tribunale di Udine). Tutte sentenze passate in giudicato!

Come fa' a sostenere che la azione per il recupero del mio credito verso la ditta individuale Andreon Francesco si sarebbe estinta per prescrizione decennale, quando, oltre a tutte le altre cause di interruzione che Le sono state segnalate dal mio legale precedente, ed anche, persino, un tentativo di conciliazione presso la Curia Mercatorum il cui requisito di interrompere la prescrizione non può essere negato nemmeno "aggrappandosi agli specchi", è la stessa data della sentenza di primo grado che ha escluso ogni ipotesi di prescrizione, essendo intervenuta prima dello scadere dei dieci anni dallo inizio della causa, che decorre dall'atto di citazione della essedi studio verso la ditta individuale Andreon, che è il 25 ottobre 1990, mentre invece la sentenza è stata emessa nel luglio 2000?

Come ha fatto nella ultima udienza (alla quale mi ha, significativamente, impedito di assistere), a perseverare nel ribadire al mio legale che la legittimazione attiva della Andreon s.r.l. sussiste in quanto conferitaria della ditta individuale, dato che l'atto di tale conferimento è stato allegato dalla controparte alla sua istanza e quindi emerge in maniera lapalissiana che i nuovi soci, che hanno versato in contanti la loro quota, non possono certo essersi tacitamente accollati un onere di cui nemmeno potevano essere a conoscenza in quanto scientemente escluso dalla precisa lista di tutte le poste attive e passive conferite e singolarmente periziate (e la cui sommatoria realizza in pratica il valore della quota di Andreon Francesco)?

Inoltre, mi ripeto, Lei non conviene che la sentenza di Cassazione, che ha assunto una chiara decisione sulla assenza di legittimazione attiva della Andreon s.r.l. abbia chiuso ogni atto o fatto pregresso su tale punto? Come spiega, quindi, la Sua pretesa che le Sue valutazioni (che a mio avviso contrastano anche con la logica), debbano prevalere su quelle della Suprema Corte, nonostante sia la stessa legge (ma è a mio avviso superfluo) a sancire senza se e senza ma che le indicazioni di questa ultima "conservano il loro valore vincolante anche negli atti successivi"?

Lei ha affermato che il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado occorre che sia corredato da idonea documentazione (ed abbiamo visto che la documentazione è sovrabbondante - ben due sentenze passate in giudicato, come detto sopra - ma anche le recenti visure camerali che attestano la esistenza di un pignoramento emesso in forza della sentenza del 2000), ma, a mio avviso, visto che gli atti del processo di Palmanova sono contenuti nel fascicolo, come mai non ha verificato tutte le numerose affermazioni della controparte che smentiscono le diverse tesi sostenute invece nel processo che Lei presiede? Come mai, infine, non ha preso atto che la tesi della sussistenza della legittimazione attiva della Andreon s.r.l. era stata proposta anche al Tribunale di Palmanova e da questo totalmente ignorata (sentenza depositata il 12 marzo 2010, quindi definitiva in quanto non appellata)?

Non sembra anche a Lei che la scelta della controparte di non appellare la sentenza di Palmanova, pur evidentemente non condividendola, sia stranamente azzeccata visto che la via alternativa percorsa presso codesto Tribunale si è rivelata così fortunata, contro ogni logica? Addirittura ha consentito alla controparte di pignorare a se stessa le spese di causa addebitate nella sentenza di Palmanova a carico del Sig. Andreon Francesco ed a favore della mia società?

Va ricordato che, salvo errore, la sentenza di Palmanova aveva respinto sia la tesi della legittimità della Andreon s.r.l. ad agire (riconfermando quindi, anche se era persino superfluo, le indicazioni della Cassazione) che anche la richiesta di annullare il pignoramento a carico della s.r.l. (a valere sulla sentenza di primo grado: più vigente di così???)!

Non ha notato che l'obbligo per legge di obbedire alla sentenza di cassazione Le è stato sottolineato dalla mia stessa controparte nel suo ricorso di agosto 2009? Non ha notato, inoltre, che è stata la stessa controparte, sia in vari atti precedenti che con grande enfasi nel suo ricorso per Cassazione, a ribadire che l'unico legittimato nella causa era Andreon Francesco ed, esplicitamente, nessuna società? Che cosa è, la Andreon s.r.l., se non una società?

Che cosa oppone, Lei, alla mia controparte quando, ancora una volta sottolinea, nel suo atto del 24/09/2005, di cui sopra, ma anche in atti precedenti, parimenti presenti nel fascicolo, che la assenza di legittimazione attiva può essere sollevata, anche d'ufficio, in qualsiasi grado del giudizio? Non ritiene che, per una volta almeno, su tale punto essenziale, la mia controparte vada ascoltata dato che la sua versione collima con quella della parte opposta e cioè la mia?

Non sembra anche a Lei alquanto singolare la capacità di questa controparte di ottenere provvedimenti giudiziari unidirezionali da una serie di magistrati, sino dal 1996, vale a dire da quando l'avvocato della mia controparte, Giovanni Bonotto, ha indebitamente (ma gli aggettivi potrebbero essere ben altri, visto che lo ha fatto nell'ambito di una sua testimonianza in un processo a mio carico - azione fra l'altro gravemente contraria alla deontologia professionale, visto che assisteva gli Andreon nel processo civile - coinvolto, nella sparizione dei reperti sotto custodia del Tribunale, lo Studio Nordio? Deposizione sotto giuramento che contrasta gravemente con prove scritte dato che, successivamente, il CTU ha riferito che dai registri del Tribunale risultava che tali reperti erano stati consegnati allo Studio Bonotto e non invece allo Studio Nordio!

Non sembra anche a Lei di una sconvenienza inaudita che l'indebito coinvolgimento dello Studio Nordio sia stato sottolineato avendo addirittura indicato quale probabile responsabile, guarda caso, proprio quella impiegata, fra le altre dello Studio Nordio, che nel frattempo era deceduta? Arrivo ad ipotizzare persino che al momento del ritiro dei reperti sigillati, nel 1991, l'avv. Bonotto facesse ancora parte dello Studio Nordio, ma in tale caso il significato della precisa annotazione sul registro non potrebbe essere altro, a mio parere, che la consegna sarebbe avvenuta nelle mani dell'avv. Bonotto e non certo in quella della persona defunta da lui indicata.

A parte la mia personale deplorazione per la iniziativa di accusare una defunta che non può difendere il suo onore, tali asserzioni, a mio parere totalmente false, sono tanto più inquietanti per due motivi:

- il CTU, che in precedenza si era sforzato di accreditare la tesi collimante con quella dell'avv. Giovanni Bonotto, di fronte alle precise osservazioni di carattere tecnico contestategli nel dibattimento dal mio legale, ha infine ammesso che invece i sigilli in origine erano stati apposti (e l'unica conseguenza possibile era, quindi, che la loro rottura fosse avvenuta durante la indebita detenzione da parte dell'avv. Giovanni Bonotto, che li ha restituiti di persona, nudi, al CTU);

- di fatto, la autorevolezza dello studio Nordio, del tutto estraneo alla sparizione dei reperti e quindi chiamato in causa strumentalmente dall'avv. Giovanni Bonotto, sembra plausibile che potrebbe, anche non volutamente, in qualche modo aver influito sugli eventi (quanto meno soggettivamente, un certo timore reverenziale, può aver inciso: non mi so spiegare altrimenti, a cosa potrebbero essere attribuite le atalenanti valutazioni del CTU); N.B. in un primo tempo ha cercato di accreditare la tesi che non erano stati apposti i sigilli, non smentendo in tal modo la tesi dell'avv. Bonotto e soltanto in seguito alle precisi rilievi di carattere tecnico contestati dal mio legale nel dibattimento, si è deciso ad ammettere il vero ("c'era sempre un po' di ceralacca"; espressione singolare che è indicativa dello imbarazzo di smentire la sua versione precedente, insieme con quella sostenuta sotto giuramento dall'avv. Bonotto);

A quanto sembra, le macchinazioni e le affermazioni della controparte che si contraddicono di continuo in atti diversi ed in tempi diversi (ma riguardo agli identici argomenti) sono cominciate sino dal primo giorno della mia attività presso gli Andreon, nel lontano 1989, quando al posto del professionista competente dr. Fanizzi che era stato espressamente indicato nel contratto come mia controparte, mi sono trovato invece, senza alcun motivo, a dovermi confrontare con i diktat della Signora Andreon, che non aveva alcun titolo, sia sotto il profilo della competenza tecnica che su quello della inerenza e legittimità (dato che non aveva alcun ruolo ufficiale nella ditta individuale Andreon Arredamenti).

Tali macchinazioni sono poi proseguite con l'accesso, certamente doloso (e posso affermarlo con cognizione di causa avendo svolto il ruolo di consulente di parte nello accertamento tecnico preventivo) ma a mio avviso comunque deleterio per la congruenza dei dati, da parte di supposti tecnici, indebitamente chiamati dagli Andreon PRIMA e NON DOPO la loro istanza di accertamento tecnico preventivo (il cui stesso nome doveva suggerire che andava fatta prima e non dopo un accesso da parte di persone la cui identità è stata tenuta accuratamente nascosta da chi le aveva indebitamente chiamate). Di conseguenza gli Andreon hanno ritenuto di rivolgersi alla autorità giudiziaria solo dopo che la situazione che il sottoscritto aveva lasciato sul computer era stata in qualche modo compromessa (ma lo sarebbe stata anche solo accidentalmente, se si volesse escludere il dolo, cosa che oggi appare del tutto inverosimile, anche alla luce degli sviluppi successivi). Ma sono molto numerose le macchinazioni e le falsità che si sono susseguite con instancabile persistenza!

Non è strano che, di fronte a fatti come questi, tutti ampiamente documentati nel fascicolo giudiziario, a fronte di un alto numero di magistrati di Treviso che hanno sorvolato su tutto questo assumendo delle decisioni a favore degli Andreon molto spesso "ultra peti tum", mentre invece in tutte le altre sedi giudiziarie adite è avvenuto il contrario? La miglior dimostrazione è che, a partire dalla Sentenza di Cassazione, tutta la strategia della controparte è consistita nello orchestrare le macchinazioni più fantasiose pur di prevalere nonostante ogni evidenza, e riuscire quindi a schivare la Corte di Appello, che invece era l'unico organo che poteva legittimamente adire, secondo le decisioni della Suprema Corte, ma anche secondo il senso comune?

Il mio precedente legale, che pure ha omesso di verbalizzare le mie dichiarazioni nelle udienze del 23/03/2010, ha tuttavia posto rimedio successivamente nella sua memoria autorizzata ex art. 183 del 20/05/2010, ove ha precisato che le statuizioni della cassazione, che escludono la legittimazione attiva della Andreon s.r.l. sono talmente chiare da non essere suscettibili di particolari interpretazioni. Tuttavia il fatto rilevante, che non è stato da lui ribadito, per un riguardo verso il giudice che io trovo francamente non condivisibile, è che la legge stessa (il secondo comma dell'art 393 c.p.c.) rende vincolante la sentenza di Cassazione anche nel nuovo processo e pertanto tutti, giudici compresi, hanno l'obbligo di non "interpretare" l'opposto. Ma,

ripeto, altamente inquietante, a mio avviso, è che tale legge sia stata da Lei (e dagli altri Suoi colleghi) ignorata nonostante il testo, chiarissimo, sia stato addirittura ripetuto per esteso dalla controparte nella sua istanza per decreto ingiuntivo.

Sig. Giudice, per quale motivo ha deciso di ignorare un aspetto così rilevante, posto alla Sua attenzione dalla stessa controparte?

Degli altri 4 giudici direttamente coinvolti, il primo ha ritenuto opportuno attendere i giorni immediatamente precedenti il suo collocamento a riposo ed il mese di agosto per assumere la sua decisione, senza in alcun modo giustificarsi e nemmeno interpellare la parte penalizzata (addebitando addirittura le spese senza che in alcun modo il presunto obbligato fosse a conoscenza di quanto stava accadendo e quindi persino nella impossibilità di pagare spontaneamente al fine di evitare le ulteriori spese per onorari a favore dell'avv. Bonotto, che gli sono state comminate nel decreto ingiuntivo!), la seconda (Sabrina Cicero) ha ritenuto di assumere la sua decisione (di una gravità abnorme) senza nemmeno degnare di una risposta, non solo a tutti gli elementi sopra descritti, ma persino ai gravi ulteriori punti che erano stati posti alla sua attenzione da parte della mia difesa, la terza (il got Loschi) ha risposto di non poter decidere sul merito e nemmeno sul punto della assenza di legittimazione attiva di Andreon s.r.l. (in quanto la considerava evidentemente anche questa questione di merito - ma a me è sempre sembrato che la assenza di legittimazione attiva fosse argomento di legittimità (o di diritto) - il nome stesso è indicativo - e non certo di merito); la quarta (Elisa Fazzini) ha confermato che era compito del got Loschi decidere sul punto della assenza di legittimazione della Andreon s.r.l., smentendo quindi la giustificazione addotta da questa ultima. La Giudice Elisa Fazzini presiede il giudizio della mia opposizione ai pignoramenti operati dalla controparte nonostante la sentenza di Cassazione e quella del Tribunale di Udine/Palmanova avessero già deliberato a tale proposito: è ancora in tempo, se vuole, ad obbedire alla Suprema Corte ed al secondo comma dell'art 393, e rendermi giustizia.

Avendo partecipato alle udienze, ho tratto l'impressione che queste ultime due giudici (Loschi e Fazzini) siano persone propense al bene!

Come mai, Sig. Giudice, Ella ha concesso la provvisoria esecuzione, nonostante:

- quanto io Le avevo fatto notare a voce nella udienza del 23/03/2010, a proposito della assenza di legittimazione attiva della Andreon s.r.l. sancita dalla Cassazione e resa ineludibile da parte dell'art 393 secondo comma;

- quanto io Le avevo fatto notare a voce nella udienza del 23/03/2010 riguardo alla circostanza che la sentenza del tribunale di Palmanova, depositata il 12/03/2010 e quindi precedente, aveva respinto le medesime istanze che la controparte ha ripetuto a codesto tribunale (illegittimamente, a mio avviso, in quanto l'unico tribunale competente a modificare la sentenza di Palmanova era la corte di Appello, come, credo, sia arcinoto a tutti; N.B. trovo molto grave che la controparte, avendo presumibilmente capito che le sue solite macchinazioni non avevano presa sul Tribunale di Palmanova (ma non occorre una grande perspicacia, visto che il Giudice Calogero Calienno ha ben spiegato, nella sua sentenza, un falso documentale che la controparte aveva sottoposto al got Federica Zambon per ottenere indebitamente la sospensione del pignoramento sulla Echo s.r.l.), ha preso l'iniziativa di ripetere le medesime tesi ad altro (codesto) giudice di primo grado e di continuare ad usare la provvisoria esecuzione indebitamente ottenuta per arrecare gravi danni al sottoscritto; ne deriva che titoli esecutivi provvisori sono stati usati nonostante le motivazioni per cui erano stati concessi fossero smentite da una sentenza

effettiva, definitiva in quanto non appellata;

- quanto la stessa controparte Le aveva fatto notare nella sua istanza, sia allegando la sentenza di Cassazione, sia, soprattutto, ripetendo per esteso il contenuto dell'art. 393 secondo comma, che sanciva l'obbligo per tutti di rispettare il volere della Suprema Corte?

Dato che Lei mi ha estromesso dalla udienza del 7 novembre, ho chiesto al mio legale se Le avesse sottolineato nuovamente il punto della assenza di legittimazione della s.r.l., come gli avevo fortemente raccomandato; mi ha risposto positivamente, aggiungendo che Lei continua a ritenere che la s.r.l. sia legittimata in quanto conferitaria della ditta individuale. A parte gli incontrovertibili aspetti di merito da me illustrati nel riassunto allegato, mi sembra abnorme che venga ignorato ciò che è a mio avviso lapalissiano e cioè che la sentenza di Cassazione "copre" ogni punto od aspetto precedente rispetto ad essa e che di conseguenza violare le sue decisioni, vincolanti anche negli atti successivi, come sancito dall'art. 393 secondo comma, significa anche opporsi a tale legge!.

Ed ancora, dato che è lo stesso Andreon Francesco ad aver ribadito di essere l'unica legittima parte in causa, ed anche la Suprema Corte ha esplicitamente confermato tale tesi, che la legge La obbliga a seguire le indicazioni della Cassazione e che io, che sono l'altra parte in causa, concordo perfettamente sul punto, come mai, Lei, invece, ha deciso in maniera opposta?

Come mai, infine, dato che le dichiarazioni degli Andreon sono contrastanti fra loro tanto frequentemente da diventare una prassi, da parte di codesto Tribunale viene sistematicamente accolta la dichiarazione a loro favore e sorvolata invece quella inversa?

Nonostante tutte le gravi anomalie della parte remota della vicenda giudiziaria, la Direzione Nazionale Antimafia, cui mi ero rivolto nel 2007, concluse la sua indagine con la archiviazione del mio esposto.

Poichè da tale data gli atti giudiziari (che io ritengo anomali) sono ripresi solo a partire dal ricorso per decreto ingiuntivo effettuato dalla Andreon s.r.l. nello agosto del 2009 al Tribunale di Conegliano, non può che essere attribuito a questo ultimo scorcio della causa l'opposto esito del mio nuovo esposto effettuato nella estate del 2011 alla Direzione Antimafia stessa, che ha questa volta ravvisato nella vicenda degli elementi di reato e di conseguenza ha interessato le autorità territorialmente competenti (in quanto per statuto la Direzione Nazionale Antimafia ha compiti indiretti, di filtro e supporto rispetto alle autorità giudiziarie competenti per territorio).

Tale autorevole Direzione non mi ha fornito alcuna spiegazione di dettaglio sulle sue valutazioni e conclusioni ma ciò che a me appare eclatante è la circostanza che sino dalla metà degli anni 90 (in coincidenza con il periodo fatidico sotto l'aspetto politico/economico nel nostro paese) la controparte processuale (e cioè Andreon Francesco) a me appare in grado di spostare la responsabilità delle sue macchinazioni ed iniziative sui magistrati in quanto le decisioni da loro assunte sono spesso "ultra petita"; in particolare è la stessa Andreon s.r.l. a ripetere esattamente il testo del secondo comma dell'art. 393 c.p.c. nel suo ricorso per decreto ingiuntivo, in tal modo confermando ed esplicitando la sua stessa assenza di legittimazione attiva, allo apparente scopo di sollevarsi da ogni responsabilità per le decisioni che, a quanto a me pare, confidava sarebbero state assunte "ultra petita". Quanto mi sembra

confidasse, purtroppo, si è verificato! Ma circostanze simili sono una costante in tutti questi anni!

E' la medesima controparte inoltre ad affermare, nei suoi atti al Tribunale di Palmanova, che la assenza di legittimazione attiva può essere sollevata in qualunque momento ed anche d'ufficio. E' questo uno dei motivi che mi hanno convinto che l'avv. Giovanni Bonotto si è rivelato in numerose occasioni un aiuto prezioso per me. Credo infatti che la perfetta concordanza su tale punto delle due parti processuali renda obiettivamente alquanto singolare la Sua perseveranza nella direzione opposta! A me sembra l'ennesimo orientamento, non solo "ultra petitum" ma addirittura CONTRO le solenni dichiarazioni della stessa parte che viene avvantaggiata!

Dato che è Lei che gestisce il principale dei processi che sono derivati dal provvedimento deciso dal pensionando giudice Libero Mazza, è principalmente dalla (da me presunta) Sua mancata applicazione della legge (art 393 secondo comma) che derivano gli enormi danni che, giorno dopo giorno, si accumulano a mio carico. Il danno materiale è nell'ordine delle molte, moltissime decine di migliaia di euro; quello esistenziale, per me e la mia famiglia, è tremendo!

I pubblici bilanci delle società degli Andreon (quelle di cui sono a conoscenza io, almeno), e cioè la Andreon s.r.l. e la Echo s.r.l. lasciano trasparire non solo una grande disinvoltura ma anche la assoluta sicumera di impunità, ad ulteriore conferma di quanto emerge dalla vicenda giudiziaria. In definitiva, a mio parere, anche se per un caso accidentale fossero oggetto di interessamento da qualche accertatore non in linea con certa "scuola di pensiero", è scontato a mio avviso che successivamente vari eventi allontanerebbero dal corretto iter e farebbero arrivare alla prescrizione, nella peggiore delle ipotesi..

Io non tollero, come cittadino della provincia di Treviso, come cittadino italiano, come cittadino europeo e come cittadino del così detto mondo occidentale, di essere soggetto ad una Tribunale che interpreta "ultra petitum" leggi che sono di impossibile fraintendimento. Tanto più che il Tribunale di Treviso è il medesimo che non persegue reati gravissimi, quali ad esempio il falso continuato ed aggravato, la falsa testimonianza, ecc., dei quali la ultra ventennale vicenda mostra tracce evidenti, che presumibilmente sono state prese in seria considerazione dalla Direzione Antimafia; a tal proposito dispongo di numerosi elementi, gravi e concordanti, atti a dimostrare che la mia controparte unica (per sua stessa ammissione, nel suo ricorso per Cassazione oltre che in numerose altre occasioni) cioè Andreon Francesco, è egli stesso scarsamente informato degli atti gravissimi che vengono compiuti a suo nome e per suo conto, dato che, ma è solo un esempio, non gli perviene, ripetutamente, la corrispondenza indirizzata al suo esatto domicilio ed al suo nome e viene risposto invece dalla moglie! Ma vi sono ben altri, intriganti e gravi elementi a tale proposito, che sarei disposto a rivelare alla d.d.a., ma non a codesta Procura, che ha sempre opposto un muro di gomma!

Nei miei atti depositati presso codesto tribunale, ho indicato per esteso le ragioni che hanno presumibilmente indotto la mia controparte a spostare illegittimamente la causa sulla sua s.r.l.. Ho infatti dimostrato (in un conteggio depositato qualche anno fa' presso codesto Tribunale dal mio precedente legale) che prassi costante di tale società è la dissipazione delle risorse, in quanto, in 20 anni, ha realizzato perdite finanziarie di mediamente circa 20.000 euro l'anno (e questo, nonostante i tre soci, che pure mi risultano aver sempre lavorato a tempo pieno, nei loro stessi bilanci non risulta abbiano alcun compenso ufficiale).

Il mio scopo era ed è di dimostrare che tale spostamento, oltre che illegittimo

per sentenza di cassazione, è a mio parere dolosamente funzionale a non pagare nulla dei gravi danni prodotti, quando i nodi verranno al pettine in quanto evidentemente la s.r.l. è una scatola vuota, utile presumibilmente per essere opposta ai creditori comuni ed al fisco!

(Non vi sarebbe ragione plausibile, altrimenti, per tenerla ancora in vita, dopo 22 anni di perdite sistematiche, denunciate da bilanci varie volte anche sottoscritti da firme palesemente contraffatte!)

Se poi si aggiunge che anche la Echo s.r.l. (una cassaforte degli Andreon su cui vige il pignoramento a valere sulla sentenza di primo grado del 2000) risulta formalmente deficitaria e che tale deficit in pratica pone un velo sul reale valore di mercato dei beni immobili posseduti, che è sicuramente nell'ordine dei milioni di euro, il quadro mi pare, non solo completo, ma anche illuminante.

Ebbene, a me sembra realmente grave che nessuno dei numerosi magistrati che hanno valutato tali fatti e sono pertanto venuti a conoscenza di quanto sopra, abbia ritenuto suo dovere denunciare tale situazione ed ottenere, grazie alla autorevolezza del ruolo, che venga fatta chiarezza anche su tale ultimo aspetto.

Ma a mio avviso esiste un ulteriore motivo per cui la Andreon s.r.l. si è abusivamente inserita nel processo, nonostante la consapevolezza di essere stata dichiarata estranea dalla sentenza di Cassazione. Alla base di tale scelta, non c'è solo quanto sopra accennato, ma anche la volontà di proseguire la macchinazione a mio danno senza di pendere troppo dalla firma del Sig. Andreon Francesco, che ha più volte manifestato il desiderio di addivenire ad una composizione bonaria, senza esserci mai riuscito!

Ne' il sottoscritto nè i concittadini ed operatori economici della provincia di Treviso, che rappresenta una delle zone più avanzate nel progresso economico del nostro paese, a mio giudizio meritiamo di essere soggetti a codesto Tribunale!

Mi permetto di esprimere tale parere anche a nome di altri operatori economici a cui ho confidato il mio dramma ed anche in quanto sono confortato, ad esempio, dalla solidarietà che mi ha espresso Unindustria Treviso, dopo che ha fatto attentamente esaminare la mia interminabile vicissitudine dal suo ufficio legale.

Spero di ottenere a breve altre solidarietà da parte dei rappresentanti dei miei concittadini ai vari livelli, agendo nell'ambito della trasparenza e della legalità come ho sempre fatto sino dallo inizio di questa ultra ventennale vicenda (ricevendo regolarmente, con l'unica eccezione dell'eroico (in quanto, nel contesto attuale nel nostro paese, fare il proprio dovere senza guardare in faccia nessuno, è realmente un atto di eroismo) giudice civile di primo grado, "pesci in faccia" in maniera continuativa ed unidirezionale da almeno 7 magistrati civili del Tribunale di Treviso e da quasi altrettanti penali nella parte remota della vicenda). Mi conforta (e nel contempo mi scongiura, per quanto sembra sottintendere) che invece tutte le altre sedi giudiziarie adite (Venezia, Palmanova, Roma, Udine) abbiano agito in maniera "normale", cioè trasparente, conforme alla legge ed equa, anche a prima vista ed agli occhi di un comune cittadino!

Sino dai primi episodi della metà degli anni 90, ho ben compreso ciò che si intravedeva dietro le quinte: quelle iniziali intuizioni hanno trovato puntuali conferme in decine di episodi, negli anni successivi! Quel che più importa,

hanno cominciato ad essere valutate nella giusta luce anche da alcuni autorevolissimi organi competenti.

Ma non sono soltanto gli operatori economici della nostra zona e la Direzione Nazionale Antimafia a ritenere significativa e preoccupante la mia lunga vicenda. Anche la riapertura della istruttoria da parte del Consiglio Superiore della Magistratura assume a mio avviso un preciso significato: ho sottoposto la mia vicenda anche alla disamina da parte del dipartimento di studi sociologici di una importante università, che si occupa specificamente delle tematiche della espansione della criminalità organizzata nel nord Italia, ed ecco, testualmente, la risposta che mi è stata data: "Egregio Sig. Sandro Dalla Valle, La sua vicenda è davvero terribile e testimonia la correttezza dell'idea che molti studiosi condividono, quella secondo cui la mafiosità è una componente dei fascismi, ovvero dell'invalidazione del patto sociale democratico".

Tale giudizio corrisponde perfettamente a quanto mi è stato ben chiaro sino dalla metà degli anni 90, ed oggi trovo assai consolante che la confermi provenga da una autorevole fonte: la convinzione, cioè, che alla base delle mie disavventure ci sia un sodalizio di natura criminale!

D'altra parte, organismi internazionali sono concordi nel classificare il nostro paese sotto l'aspetto della legalità e della corruzione al livello degli stati africani, ben distante, quindi, dagli altri stati occidentali! Salvo forse, la Grecia, ma le conseguenze di tutto questo (il default economico della Grecia), non certamente casuali, sono note! Il nostro paese forse riesce a cavarsela con enormi sacrifici per i cittadini onesti, ma comunque è andato molto vicino al disastro, a dimostrazione che è la illegalità diffusa il cancro che di strugge le economie.

Di conseguenza, la stretta correlazione che io ho sempre verificato fra la mia vicenda ed il regime da cui siamo stati liberati solo di recente, è finalmente ritenuta fondata anche da autorevoli fonti! Parzialmente liberati: i gravi rischi di una sua ripresa sono ancora incombenti, in quanto la potenza della propaganda riesce ad ingannare ampie schiere dei nostri concittadini, ignari: è possibile che la diffusione mediatica della mia disavventura riesca ad illuminare molte menti!

Inoltre, il Presidente del Tribunale ed un Sostituto Procuratore (e fanno quindi, in totale, 7 magistrati a qualche titolo intervenuti nell'ultimo scorcio della vicenda, a partire da agosto 2009) puntualmente e ripetutamente da me sollecitati ad intervenire, non hanno assunto alcuna iniziativa e non hanno fornito alcuna risposta! Il Presidente del Tribunale ha respinto anche l'intervento di Unindustria Treviso, preoccupata per le conseguenze che la conoscenza della ultraventennale persecuzione giudiziaria avrebbe provocato sugli imprenditori ed investitori della nostra provincia, già disincentivati dalla arcinota lentezza della giustizia ma prevedibilmente spronati a fuga precipitosa di fronte a quanto emerge dalla mia vicenda! Se è stato valutato che la generica inefficienza della giustizia causa un danno pari all'1% del P.I.L., che la evasione e la corruzione incidono in misura ben maggiore, quanto può essere valutato quello che a me sembra un miscolto di anomalie che persino organi come la Direzione Nazionale Antimafia, il Consiglio Superiore della Magistratura ed il dipartimento di studi sulla criminalità organizzata di una importante università sembrano prendere in serissima considerazione?

Spero che il Ministro Severino, cui copia della presente è indirizzata per conoscenza, faccia propri gli interrogativi e le preoccupazioni per i riflessi sulla economia della nostra Provincia (ma anche sulla stessa tenuta della democrazia), che a mio parere, ma non solo, emergono da questa terribile

vicenda. Non vedo altrimenti come potrebbe essere perseguito il recente obiettivo manifestato dal suo governo di togliere gli ostacoli che frenano lo sviluppo della nostra economia a causa del cattivo funzionamento della giustizia.

Sig. Giudice, La invito nuovamente ad osservare finalmente e senza indugio quanto prescritto dal secondo comma dell'art 393 del c.p.c. e dalla sentenza di Cassazione! In alternativa, spieghi cortesemente per quale motivo le Sue valutazioni debbano prevalere su quelle della Suprema Corte. E' appena il caso di sottolineare che la sentenza di questa ultima ha escluso la legittimazione attiva della Andreon s.r.l. e che nessun fatto nuovo è intervenuto successivamente a tale sentenza! Ma si tratta di argomenti che Lei conosce benissimo per esserLe stati ribaditi ripetutamente sia da me personalmente che dai miei legali!

In questa situazione abnorme, è chiaro che io non posso e soprattutto non voglio chiedere al mio legale (tanto più che ne ho già persi tre per strada a causa di pressioni molto gravi, documentate, su cui non mi soffermo solo per brevità) che si contrapponga a Lei nella maniera diretta ed imperativa che potrebbe urtarLa, ed è per tale motivo che sono costretto a presenziare alle udienze in modo da poter assolvere io stesso al compito di sollevare anche le questioni più scomode; dato che Lei mi ha escluso anche da queste udienze, impedendomi di fatto di esprimerle oralmente le mie ragioni, non ho altre alternative che appellarmi alle Istituzioni competenti ed a rivolgermi direttamente a Lei per iscritto, con questa mia p.e.c.: mi rendo conto che non si tratta di un comportamento usuale, ma ritengo che la estrema gravità delle circostanze sia una giustificazione più che sufficiente.

A mio avviso, grazie al fatto che il Giudice Mazza ha scelto di adottare il suo provvedimento subito prima di andare in quiescenza, cosa che io ritengo alquanto significativa, a me sembra che Lei sia, non l'unico ma certamente il primo (sicuramente in ordine di tempo) responsabile dello scorcio di vicenda giudiziaria che decorre dal 2009 e che ritengo rappresenti un peso enorme anche sulla Istituzione Giustizia e sul tessuto economico della nostra provincia e del nostro paese.

Nonostante il grande impegno da parte Sua, che io ho soggettivamente ravvisato, nel trovare degli argomenti che possano in qualche modo sorreggere la Sua decisione, sono elementi assai concreti, come ad esempio le date, che inchiodano al vero! La Sua asserzione che il credito sarebbe estinto per prescrizione decennale, quando invece è la stessa sentenza di primo grado ad essere intervenuta prima dello scadere dei dieci anni... (sono date scritte nel fascicolo, che non può che avere consultato, nel momento in cui ha sancito una prescrizione decennale.....) è a mio avviso un punto alquanto significativo: Lei vuole fornire delle spiegazioni, a tale riguardo?

Un ultimo, importante, interrogativo: dato che la controparte, dopo aver imbastito un falso documentale (lo posso affermare non solo in quanto vero e documentato ma anche in quanto è lo stesso Giudice del Tribunale della Esecuzione di Palmanova, Calogero Calienno, a spiegarne dettagliatamente il meccanismo nella sua sentenza, non appellata) per ottenere illecitamente la sospensione del pignoramento a carico della Echo s.r.l. (di cui sopra) dal Got Federica Zambon, ha proceduto successivamente con molta cautela affermando di conseguenza molto spesso in quella sede giudiziaria cose vere, che in quanto tali contrastano vistosamente con le istanze inveritiere (e comunque di opposto tenore, forse in quanto veniva meno la preoccupazione di esporsi a conseguenze), formulate al Tribunale di Conegliano.

Dato anche che questa stessa controparte ha rinunciato a ricorrere in appello contro la sentenza di Palmanova, nonostante in maniera ben documentabile abbia cercato di ottenere per altre vie l'annullamento del succitato pignoramento, chi esto al Tribunale di Palmanova e rigettato, come mai, a Suo giudizio, invece che appellare la sentenza di questo ultimo, come la legge, ma sicuramente la logica vorrebbe) ha preferito invece insistere, persino dopo che la sentenza di Palmanova è divenuta definitiva, sui provvedimenti ottenuti, a mio avviso indebitamente, da codesto tribunale?

Mi scuso in anticipo per eventuali, non volutamente erronee, espressioni, che sarei pronto a rettificare qualora venisse evidenziato che non sono perfettamente pertinenti e corrette. Tengo a precisare che i numerosi quesiti che ho posto non sono affatto retorici e che attendo, con piena disponibilità di rivedere i miei dubbi, qualora Lei volesse e fosse in grado di fornire delle risposte realmente chiarificatrici! Ma, francamente, sono alquanto scettico a tal proposito!

In fede,

Sandro Dallavalle

All. riassunto della vicenda giudiziaria, visura camerale, raccomandata minacciosa che mi è stata inviata dalla famiglia Andreon, atto\_bonotto\_240905.pdf, fax avv. Bonotto del 10/05/2010, che si trovano tutti nel sito <http://www.essedi studio.com/piovera nella directory Elenco allegati/pressing bonotto>

Oggetto: udienza del 20/03/2013  
Da: ESSEDI STUDIO E ASS SAS  
Data: Gio 21/03/2013 17:08  
A: deli.luca@giustizia.it  
Allegati: fattura\_essedi.zip, cert\_professione.zip, atto\_bonotto\_240905.zip  
Dato che Lei, alle ore 13.45 ha deciso di rinviare la udienza al 27 corrente ore 12, specificando:

- per la continuazione/conclusione della esposizione odierna (dove l'avv.

Bonotto ha occupato tutto il tempo e quindi al mio legale non è rimasto il tempo per

profferire verbo)

- per la decisione.

Dato che la maggior parte del tempo l'avv. Bonotto lo ha impiegato per attacchi personali verso il sottoscritto e per esporre una falsa rappresentazione della realtà, facilmente smentibile con documenti, devo necessariamente essere io a controbattere nella prossima udienza, leggendo quanto segue ed allegando la documentazione pertinente (dato che la controparte non ha esitato a presentare molta documentazione inedita).

Occorre premettere

- che la quasi totalità del tempo in udienza l'avv. Bonotto lo ha impiegato per attacchi personali verso il sottoscritto e per esporre una falsa rappresentazione della realtà;

- che tale strategia dilatoria è iniziata con la mancata presentazione delle note conclusive scritte!

- che il secondo tempo promesso, per replicare alle false accuse, non è mai stato concesso in quanto l'avv. Bonotto scientemente non ha dato tregua, nonostante

gli inviti del giudice a stringere, sino alla fine dell'orario di udienza;

- che molti dei documenti presentati dall'avv. Bonotto erano inediti e molte circostanze da lui riferite non erano a conoscenza della odierna difesa

- che il precedente legale, che ne era invece a conoscenza, si è ritirato a causa delle illecite, gravissime pressioni esercitate su di lui dall'avv. Bonotto

(AlI );

- che parte di tali pressioni dietro le quinte, che il sottoscritto ritiene estorsioni, sono documentate sino dal 2000 (AlI )

Tutto ciò premesso, deve necessariamente essere Sandro Dallavalle a controbattere nella prossima udienza, leggendo quanto segue ed allegando la documentazione pertinente;

1) in primo luogo va smentita l'affermazione dell'avv. Bonotto di "cadere dal pero" avendo saputo solo da poco della esistenza del sito e della rappresentazione dei fatti da me proposta, dato che invece ne è al corrente da qualche anno

ed, in ogni caso, la mia opinione sui fatti era già inserita nella dichiarazione

UNEP, da me obbligatoriamente presentata i primi di agosto 2010; è impensabile che non abbia letto tale dichiarazione, dovendo decidere per conto del suo cliente

su quale ulteriore bene procedere; (ma vi è una prova diretta di quanto affermo: molti mesi dopo, nel corso di una udienza in cui non ero assistito da alcun

legale, poco prima di affidare all'avv. Pietro Guidotto la mia difesa, su ordine

dell'avv Bonotto la got Loschi mi ha restituito una cartellina che era contenuta

nel fascicolo e che, fra altri documenti, conteneva anche la dichiarazione UNEP, in quanto non gradita dall'avv. Bonotto stesso (All. 1);

tale documentazione che era stata depositata a suo tempo in cancelleria (che ha anche timbrato alcuni documenti) DEVE tornare nel fascicolo e quindi la

ripresento (essa contiene anche una querela verso Andreon Francesco, sulla quale è

stampigliato il timbro del tribunale ed annotato il numero di fascicolo giudiziario

(2930/10) che non risulta tuttavia dai registri della Procura;

tale querela datata 26/09/2010 era stata presentata ai carabinieri il

27/09/2010, come risulta dalla relativa ricevuta (l'ennesimo dirottamento/sparizione di

atti giudiziari, quindi!). Sarà mia premura presentare una nuova denuncia per sapere per quali motivi tale querela non risulta registrata presso la competente

procura, nonostante riporti il numero progressivo di questa!

debbo ribadire quanto già affermato in udienza, circa l'attendibilità

dell'avv. Bonotto: nel deporre sotto giuramento in un processo penale a mio carico (e

già questa è una abnorme violazione del codice deontologico forense), oltre a

varie accuse al sottoscritto la cui falsità è documentata, ha attribuito la

responsabilità dello indebito ritiro dei reperti rinvenuti dopo 5 anni, senza più i

sigilli, all'unica impiegata dello studio Nordio nel frattempo deceduta a seguito di

un tragico incidente stradale, e che quindi non poteva difendere il suo onore

(studio Nordio, fratello del noto PM/politico veneziano, presso il quale operava,

nei primi anni 90, l'avv. Giovanni Bonotto, che seguiva per conto di tale studio la pratica Andreon ;

a parte il fatto in se, che non necessita di alcun commento, l'onore della sfortunata signorina lo difendo io riferendo che il CTU nella sua seconda relazione

ha riferito che le indagini sulla sparizione dei reperti avevano individuato immediatamente il Bonotto in quanto, da un registro del Tribunale, era annotato che

i reperti erano stati ritirati dallo "Studio Bonotto"; (All. 2 e 3) (nessun riferimento quindi allo Studio Nordio!!!)

ma, riferendosi al sottoscritto, ha riferito di temere per la sua incolumità fisica: a tal proposito ho già in tempi non sospetti pubblicato sul sito che non

ho alcun risentimento verso di lui, anzi, che lo considero come il mio miglior avvocato; un esempio? è stato lui a depositare al Tribunale di Palmanova la

fattura emessa da essedi nel 1989, prima ancora dello inizio della contrapposizione

con la Braido, che dimostra, insieme al certificato emesso dall'ufficio imposte,

che la questione della assenza di legittimazione attiva di essedi sas, ancora oggi falsamente riaffermata dall'avv. Bonotto, è un autentico stratagemma inventato

dall'avv. Furlan; la differenza è che questo ultimo, una volta emersa la verità, cioè che il suo gioco era stato scoperto, ha deciso di concordare con la sua

controparte la dilazione del pagamento del dovuto e quindi A PAGARE, riconoscendo

evidentemente il debito al di là di ogni dubbio;

un altro esempio? quanto riferito al successivo punto 8!

aggiungo che il timore per la sua incolumità fisica, esternato dall'avv. Bonotto, non può in alcun modo fare riferimento a Sandro Dall'Avallè, dato che ha

sopportato "senza battere ciglio" la intrusione personale del Bonotto in casa sua in

occasione del pignoramento del 17 luglio 2010, nel quale di fatto ha guidato il lavoro dell'ufficiale giudiziario (conferendogli, come è ovvio, una straordinaria tensione per l'evidente sopruso), come ben riferito nella dichiarazione UNEP,

ma invece il timore per la incolumità avrebbe ragione di sussistere con riferimento ad Andreon/Braido, non solo per 20 anni di profumate parcelle, ma anche per

aver prodotto, nella udienza del 20/03/2007, la lettera inviata nel 1989 dal sottoscritto a Braido Vanna, che sin dallo inizio aveva chiesto ed ottenuto non venisse inserita nel fascicolo, per evitare l'imbarazzo derivante dai numerosi particolari di natura assai riservata che emergono e che essa stessa aveva confidato

a Sandro Dallavalle (non essendo possibile che ne potesse essere altrimenti a conoscenza);

il sottoscritto, comportandosi da gentiluomo, per un riguardo alla Signora, aveva rispettato questa sua volontà; il contrario invece fa', a 24 anni di distanza, il solito Bonotto!

2) L'altra falsa affermazione a cui ho potuto replicare è che avrei venduto la casa a mia moglie e mio figlio, per "fare la vittima"; la realtà è invece che la casa in precedenza era posseduto pro quota da me, da mia moglie e mio figlio, e tutti e tre abbiamo dovuto svenderla urgentemente in quanto l'avv. Bonotto aveva iscritto ipoteca, aveva ottenuto il congelamento dei c/ correnti bancari, aveva venduto all'asta TUTTI i computers e quindi TUTTI GLI STRUMENTI DI LAVORO;

oltre a tutto questo, anche in relazione alla pubblicità negativa, ed alle altre pressioni esercitate sul mio cliente (che rappresentava il 95% del giro di affari), tale mio cliente, dopo 30 anni di collaborazione fedele e ricca di contenuti

ha interrotto il rapporto (sul punto presenterò ulteriori querele, dato che sono a conoscenza di una concussione che ha costretto la ditta ad assumere una così pesante decisione);

oltre al danno per la perdita della casa (il prezzo di svendita di 175.000 euro è stato appena sufficiente per coprire tutte le esposizioni accumulate progressivamente in 24 anni di controversia, ma esplose in maniera esponenziale con le

esecuzioni sopra citate;

L'ulteriore danno materiale derivante dalla perdita del lavoro, ha decorrenza 01/01/2011 e perdura a tutto oggi: si tratta di un corrispettivo di 6.000 euro mensili;

i danni biologici e morali per i tre membri della famiglia sono ancora più elevati rispetto a quelli materiali;

a tale proposito, uno dei motivi per i quali l'avv. Bonotto ha abusivamente

ottenuto la restituzione della dichiarazione UNEP, è che questo descrive il ruolo

da lui svolto nel pignoramento mobiliare presso ESSEDI SAS: ha perseguito non solo il pignoramento di TUTTI i beni strumentali, ma anche della vecchia scrivania

ereditata dal padre, di nessun valore venale, ed addirittura, di uno zerbino e di un attaccapanni di lamiera del valore di pochi euro;

3) per quanto riguarda le affermazioni verbali dell'avv. Bonotto sul merito:

a) la assenza di legittimazione attiva della essedi sas, invocata con le medesime argomentazioni presso il Tribunale di Palmanova, è stata da questa rigettata; sentenza passata in giudicato in quanto nemmeno appellata; la sentenza di

Udine ha confermato quella di Palmanova, respingendo nuovamente la richiesta di annullare il pignoramento sospeso a favore essedi. (All. )

4) non era possibile alcuna confusione fra la posizione di Sandro Dallavalle e la essedi sas in quanto:

- la partita iva era diversa, come ben evidenziato dalla fattura emessa da essedi e registrata da Andreon prima che iniziassero le contestazioni; (All. )

- l'indirizzo era diverso (Sandro via del Solstizio, 2, Essedi C.so Mazzini, 10) (All. )

- la attività di lavoro autonomo di Sandro era cessata da tempo, la posizione era rimasta aperta in attesa di recuperare alcuni crediti; (All. )

5) la Cassazione ha sancito la assenza di legittimazione della Andreon s.r.l., accogliendo la istanza di Andreon che era imperniata proprio su di essa; nessun nuovo fatto è intervenuto successivamente e pertanto il giudice di primo grado non può interferire su tale punto (proprio ai sensi del secondo comma art. 393; tanto caro all'avv. Bonotto nel primo comma);

6) la supposta prescrizione della causa è stata dichiarata "ULTRA PETITUM" da codesto giudicante e, a parte le varie cause di interruzione (verbali di udienza, mandati a nuovi avvocati, tentativo di conciliazione presso la Curia Mercatorum, la data di inizio causa è 25 ottobre 1990, notificata il giorno successivo, la

data della sentenza di primo grado è 17 luglio 2000 (quindi i 10 anni non erano

nemmeno trascorsi); il giudice non può cambiare il calendario, tanto meno "ultra peti tum"; nel caso si volesse invocare la data di deposito della sentenza, essa ha data 25/10/2000, fra le due date (emissione e deposito), c'è il periodo feriale, che eviterebbe il superamento del termine anche se esso fosse sfiorato di

45 gg;

apprendo con piacere che l'avv. Bonotto fa' proprio l'argomento della prescrizione, che risulta essere una delle principali motivazioni in base alle quali

codesto giudicante ha deciso, ultra peti tum, la provvisoria esecuzione che ha provocato i danni sopra citati!

7) rimane il fatto che la sentenza di primo grado ha superato i tre gradi di giudizio, non essendo minimamente modificata dal secondo e dal terzo; non esiste un quarto grado di giudizio, per di più "ultra peti tum"; il ricorso al primo grado anzi che al secondo rappresenta uno stravolgimento colossale dell'ordinamento.....

8) che la sentenza di primo grado non sia stata minimamente coinvolta nel respingimento della istanza di appello di Andreon per vizio nel mandato, è lo stesso

Andreon/Bonotto/Bottega ad affermarlo, con le seguenti, inequivocabili parole:

"

Nel corso del 2004, per un (ritenuto) vizio formale del mandato, rilevato d'ufficio dalla Corte di Appello solo in sede di sentenza, il procedimento in grado di appello veniva dichiarato inammissibile e la sentenza di primo grado riacquistava efficacia provvisoriamente esecutiva e veniva nuovamente notificata dalla

Essedi Studio e Associati sas unitamente al precetto". (All. )

9) E' appunto da quella situazione così magistralmente illustrata dall'avv. Bonotto che è seguito il pignoramento a carico della quota di Andreon Francesco nella Echo s.r.l., successivamente sospeso grazie ad una manipolazione documentale ordita da Andreon/Bonotto/Bottega e puntualmente descritta nei dettagli nella sentenza di Palmanova! (All.)

Ne consegue che tale sentenza, NON TOCCATA DA ALCUNO, come sopra precisato, è

passata in giudicato non appena trascorsi i termini concessi da Cassazione per ri assumere l'appello! Non per nulla sia la sentenza di Palmanova che quella di Udine hanno confermato la congruenza del pignoramento sospeso, a valere su di essa.

Porterò in udienza del 27/03/2013 anche tutti gli allegati cartacei, nel caso siano utili! Al momento allego solo la fattura ed il certificato dell'ufficio imposte che svelano il trucco pensato dall'avv. Furlan ma su cui il solo Bonotto osa ancora insistere...

In attesa di cortese riscontro (in particolare circa le modalità di replica sopra ipotizzate, ed a disposizione per ogni occorrenza, porgo cordiali saluti

In fede

Sandro Dallavalle

Allego comunque i documenti più importanti:

l'atto\_bonotto\_240905.pdf è un concentrato di prove a favore essedi, presentato dallo studio Bonotto/Bottega:

- a pag 3 tenta di imbrogliare le carte sostenendo che il lavoro autonomo di Sandro Dallavalle fosse svolto in C.so Mazzini, 10 ed invece la essedi sas svolgesse la sua attività in via del Solstizio, 2. Invece è esattamente il contrario, come risulta anche dalle visure camerali;

- a pag. 5 riporta la attestazione sopra riportata "nel corso del 2004.....", ma poi ripete il medesimo concetto a pag. 9 e, per di più aggiunge il commento, rifendosi alla sentenza di primo grado (e non quindi, a quella di appello, che pure era già intervenuta): "Non essendo tuttavia ancora passata in giudicato..."; ne deriva che, se a settembre 2005 non era passata in giudicato, ciò è avvenuto subito dopo scaduti i termini per la riassunzione concessi da Cassazione;

La fattura essedi sas n. 4 del 03/10/1989 è certamente anteriore alla disputa ed è stata debitamente registrata dalla Andreon, tanto che contiene anche gli estremi della registrazione e la nota sigla di Braido vanna, la moglie di Andreon Francesco; la esatta partita iva (della essedi sas) è posta in bella evidenza appena sopra la SCRITTA ESSEDI STUDIO & ASSOCIATI; la relativa iva non è mai stata pagata, pur essendo stata fruita in detrazione dagli Andreon

-----

Oggetto: udienza fissata per il 27/03/2013

Da: ESSEDI STUDIO E ASS SAS

Data: Lun 25/03/2013 10:11

A: deli.luca@giustizi.a.it

Allegati: udienza\_270313.txt, dettaglio\_all\_270313.txt

A seguito mail precedenti, allego il dettaglio degli allegati ed alcune aggiunte

poste alla fine delle dichiarazioni da fare nella udienza in oggetto, in  
risposta alle false affermazioni fatte a mio carico dall'avv. Bonotto nella  
udienza del 20/03/21013.

Ossequi

Sandro Dallavalle